

FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA SCUOLA



MODULO DI ADESIONE

Scegli la tua convenienza

FONDO SCUOLA ESPERO
via M.Carcani, 61
00153 Roma (RM)
www.fondoespero.it



Io sottoscritto/a:
MODULO DI ADESIONE


Cognome		Nome		QUADRO 1	
sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F nato a _____	Provincia		Stato	il _____	
Codice Fisc. _____	Residente a _____		Provincia	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____	Tel. _____	e-mail _____		
Domiciliato a _____	Provincia	C.A.P.	Via _____	n° _____	
POSIZIONE DI STATO: di ruolo <input type="checkbox"/> fuori ruolo <input type="checkbox"/> tempo determinato non inferiore a 3 mesi <input type="checkbox"/>			QUALIFICA: dirigente scolastico <input type="checkbox"/> docente educatore <input type="checkbox"/> insegnante religione <input type="checkbox"/> ATA <input type="checkbox"/>		
retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di _____			con ruolo di spesa fissa n. _____		
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:					
Data primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione _____		Data inizio attuale rapporto di lavoro _____		Data termine attuale rapporto di lavoro _____	
<input type="checkbox"/> Iscritto/a al 28.4.1993 ad una forma pensionistica (ex d.l.g.s. 124/93) già istituita al 15.11. 92 e che da questa si trasferisca al Fondo Espero.					
Già aderente ad altro Fondo Pensione Complementare: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nome Fondo _____					

Contribuzione a carico del lavoratore (1)		QUADRO 2 A
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01 , o assunto/a dopo il 2001 se insegnante di religione in regime di TFS (qualora si rientri in tale ipotesi occorre prendere visione e sottoscrivere il quadro 3 , denominato OPZIONE PER IL TFR).		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00 e in regime di TFR.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi. (2)		
<input type="checkbox"/> Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 - lett. b) dello Statuto. (3)		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 3% <input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 7% <input type="checkbox"/> 8% <input type="checkbox"/> 9% <input type="checkbox"/> 10%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
Contribuzione a carico del datore di lavoro - La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% degli stessi elementi retributivi.		QUADRO 2 B
Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente è inoltre previsto, per chi si associa entro il 31 dicembre 2005, un contributo aggiuntivo una tantum dell'1%, mentre per chi si associa dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. I contributi aggiuntivi spettano per una durata di soli 12 mesi.		
OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (vedi allegato B)		QUADRO 2 C

OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (vedi allegato B)		QUADRO 3
Io sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____		
- RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA FONTE ISTITUTIVA, SONO CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 56 DELLA L. 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TFR E PERTANTO OPTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.00.		
FIRMA		

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Presa visione della nota informativa allegata (vedi allegato A) ed ai sensi degli artt. 11, 20, 22, e 28 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni acconsento:	
- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;	
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre;	
- a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. A) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;	
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici o di archiviazione;	
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), salvo diversa delibera del C.d.A. di Espero.	
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.	
Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo avere ricevuto lo Statuto e la scheda informativa e presa visione delle fonti istitutive:	
a) DICHIARO di aderire al Fondo Espero e mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale;	
b) DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio, l'eventuale contributo aggiuntivo, la trattenuta una tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati a mio carico;	
c) CONFERMO, il mio consenso al trattamento dei dati personali.	
Luogo _____	Data _____ FIRMA

DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE O DATORE DI LAVORO (4)		QUADRO 4
Dati riguardanti l'Amministrazione o il datore di lavoro (caso art 5, comma 2 lett. b) statuto)		
- Denominazione Amministrazione o Ragione Sociale: _____		CODICE IDENTIFICATIVO SIMPI (solo per le scuole)
Codice Fisc. _____	Sede legale _____	Provincia _____ C.A.P. _____
Via _____	n° _____ Tel. _____	
Fax _____	e-mail _____	
Data _____ (5)	_____ (5)	
Il Dirigente / il Funzionario incaricato / il Responsabile		



Io sottoscritto/a:
MODULO DI ADESIONE

Cognome		Nome		QUADRO 1	
sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F nato a _____	Provincia		Stato	il	
Codice Fisc.	Residente a	Provincia	C.A.P.		
Via	n°	Tel.	e-mail		
Domiciliato a	Provincia	C.A.P.	Via	n°	
POSIZIONE DI STATO: di ruolo <input type="checkbox"/> fuori ruolo <input type="checkbox"/> tempo determinato non inferiore a 3 mesi <input type="checkbox"/> QUALIFICA: dirigente scolastico <input type="checkbox"/> docente educatore <input type="checkbox"/> insegnante religione <input type="checkbox"/> ATA <input type="checkbox"/>					
retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di _____ con ruolo di spesa fissa n. _____					
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:					
Data primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione _____ Data inizio attuale rapporto di lavoro _____ Data termine attuale rapporto di lavoro _____					
<input type="checkbox"/> Iscritto/a al 28.4.1993 ad una forma pensionistica (ex d.l.g.s. 124/93) già istituita al 15.11. 92 e che da questa si trasferisca al Fondo Espero.					
Già aderente ad altro Fondo Pensione Complementare: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nome Fondo _____					

Contribuzione a carico del lavoratore (1)		QUADRO 2 A
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01 , o assunto/a dopo il 2001 se insegnante di religione in regime di TFS (qualora si rientri in tale ipotesi occorre prendere visione e sottoscrivere il quadro 3 , denominato OPZIONE PER IL TFR).		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00 e in regime di TFR.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi. (2)		
<input type="checkbox"/> Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 - lett. b) dello Statuto. (3)		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 3% <input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 7% <input type="checkbox"/> 8% <input type="checkbox"/> 9% <input type="checkbox"/> 10%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		

Contribuzione a carico del datore di lavoro - La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% degli stessi elementi retributivi.		QUADRO 2 C
Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente è inoltre previsto, per chi si associa entro il 31 dicembre 2005, un contributo aggiuntivo una tantum dell'1%, mentre per chi si associa dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. I contributi aggiuntivi spettano per una durata di soli 12 mesi.		

OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (vedi allegato B)		QUADRO 3
Io sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____		
- RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA FONTE ISTITUTIVA, SONO CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 56 DELLA L. 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TFR E PERTANTO OPTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.00.		
FIRMA		

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Presa visione della nota informativa allegata (vedi allegato A) ed ai sensi degli artt. 11, 20, 22, e 28 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni acconsento:	
- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;	
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre;	
- a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. A) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;	
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici o di archiviazione;	
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), salvo diversa delibera del C.d.A. di Espero.	
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.	
Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo avere ricevuto lo Statuto e la scheda informativa e presa visione delle fonti istitutive:	
a) DICHIARO di aderire al Fondo Espero e mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale;	
b) DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio, l'eventuale contributo aggiuntivo, la trattenuta una tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati a mio carico;	
c) CONFERMO, il mio consenso al trattamento dei dati personali.	
Luogo _____	Data _____
FIRMA	

DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE O DATORE DI LAVORO (4)		QUADRO 4
Dati riguardanti l'Amministrazione o il datore di lavoro (caso art 5, comma 2 lett. b) statuto)		
- Denominazione Amministrazione o Ragione Sociale: _____		CODICE IDENTIFICATIVO SIMPI (solo per le scuole)
Codice Fisc.	Sede legale	Provincia C.A.P.
Via	n°	Tel.
Fax	e-mail	
Data	(5)	(5)
Il Dirigente / il Funzionario incaricato / il Responsabile		
		Timbro (5)

Io sottoscritto/a:
MODULO DI ADESIONE

Cognome		Nome		QUADRO 1	
sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F nato a _____	Provincia		Stato	il _____	
Codice Fisc. _____	Residente a _____		Provincia	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____	Tel. _____	e-mail _____		
Domiciliato a _____	Provincia	C.A.P.	Via _____	n° _____	
POSIZIONE DI STATO: di ruolo <input type="checkbox"/> fuori ruolo <input type="checkbox"/> tempo determinato non inferiore a 3 mesi <input type="checkbox"/>			QUALIFICA: dirigente scolastico <input type="checkbox"/> docente educatore <input type="checkbox"/> insegnante religione <input type="checkbox"/> ATA <input type="checkbox"/>		
retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di _____ con ruolo di spesa fissa n. _____					
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:					
Data primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione _____		Data inizio attuale rapporto di lavoro _____		Data termine attuale rapporto di lavoro _____	
<input type="checkbox"/> Iscritto/a al 28.4.1993 ad una forma pensionistica (ex d.l.g.s. 124/93) già istituita al 15.11. 92 e che da questa si trasferisca al Fondo Espero.					
Già aderente ad altro Fondo Pensione Complementare: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nome Fondo _____					

Contribuzione a carico del lavoratore (1)		QUADRO 2 A
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01 , o assunto/a dopo il 2001 se insegnante di religione in regime di TFS (qualora si rientri in tale ipotesi occorre prendere visione e sottoscrivere il quadro 3 , denominato OPZIONE PER IL TFR).		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00 e in regime di TFR.		QUADRO 2 B
<input type="checkbox"/> Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi. (2)		
<input type="checkbox"/> Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 - lett. b) dello Statuto. (3)		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 3% <input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 7% <input type="checkbox"/> 8% <input type="checkbox"/> 9% <input type="checkbox"/> 10%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
Contribuzione a carico del datore di lavoro - La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% degli stessi elementi retributivi.		QUADRO 2 C
Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente è inoltre previsto, per chi si associa entro il 31 dicembre 2005, un contributo aggiuntivo una tantum dell'1%, mentre per chi si associa dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. I contributi aggiuntivi spettano per una durata di soli 12 mesi.		

OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (vedi allegato B)		QUADRO 3
Io sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____		
- RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA FONTE ISTITUTIVA, SONO CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 56 DELLA L. 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TFR E PERTANTO OPTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.00.		
FIRMA _____		

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Presa visione della nota informativa allegata (vedi allegato A) ed ai sensi degli artt. 11, 20, 22, e 28 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni acconsento:	
- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;	
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre;	
- a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. A) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;	
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici o di archiviazione;	
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), salvo diversa delibera del C.d.A. di Espero.	
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.	
Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo avere ricevuto lo Statuto e la scheda informativa e presa visione delle fonti istitutive:	
a) DICHIARO di aderire al Fondo Espero e mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale;	
b) DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio, l'eventuale contributo aggiuntivo, la trattenuta una tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati a mio carico;	
c) CONFERMO, il mio consenso al trattamento dei dati personali.	
Luogo _____	Data _____ FIRMA _____

DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE O DATORE DI LAVORO (4)		QUADRO 4
Dati riguardanti l'Amministrazione o il datore di lavoro (caso art 5, comma 2 lett. b) statuto)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Timbro (5) </div>
- Denominazione Amministrazione o Ragione Sociale: _____		
CODICE IDENTIFICATIVO SIMPI (solo per le scuole) _____		
Codice Fisc. _____	Sede legale _____	
Provincia _____	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____ Tel. _____	
Fax _____	e-mail _____	
Data _____ (5)	_____ (5)	
Il Dirigente / il Funzionario incaricato / il Responsabile		

Io sottoscritto/a:
MODULO DI ADESIONE

Cognome		Nome		QUADRO 1	
sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F nato a _____	Provincia		Stato	il _____	
Codice Fisc. _____	Residente a _____		Provincia	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____	Tel. _____	e-mail _____		
Domiciliato a _____	Provincia	C.A.P.	Via _____	n° _____	
POSIZIONE DI STATO: di ruolo <input type="checkbox"/> fuori ruolo <input type="checkbox"/> tempo determinato non inferiore a 3 mesi <input type="checkbox"/>			QUALIFICA: dirigente scolastico <input type="checkbox"/> docente educatore <input type="checkbox"/> insegnante religione <input type="checkbox"/> ATA <input type="checkbox"/>		
retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di _____ con ruolo di spesa fissa n. _____					
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:					
Data primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione _____		Data inizio attuale rapporto di lavoro _____		Data termine attuale rapporto di lavoro _____	
<input type="checkbox"/> Iscritto/a al 28.4.1993 ad una forma pensionistica (ex d.l.g.s. 124/93) già istituita al 15.11. 92 e che da questa si trasferisca al Fondo Espero.					
Già aderente ad altro Fondo Pensione Complementare: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nome Fondo _____					

Contribuzione a carico del lavoratore (1)		QUADRO 2 A
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01 , o assunto/a dopo il 2001 se insegnante di religione in regime di TFS (qualora si rientri in tale ipotesi occorre prendere visione e sottoscrivere il quadro 3 , denominato OPZIONE PER IL TFR).		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00 e in regime di TFR.		QUADRO 2 B
<input type="checkbox"/> Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi. (2)		
<input type="checkbox"/> Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 - lett. b) dello Statuto. (3)		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 3% <input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 7% <input type="checkbox"/> 8% <input type="checkbox"/> 9% <input type="checkbox"/> 10%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
Contribuzione a carico del datore di lavoro - La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% degli stessi elementi retributivi.		QUADRO 2 C
Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente è inoltre previsto, per chi si associa entro il 31 dicembre 2005, un contributo aggiuntivo una tantum dell'1%, mentre per chi si associa dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. I contributi aggiuntivi spettano per una durata di soli 12 mesi.		

OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (vedi allegato B)		QUADRO 3
Io sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____		
- RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA FONTE ISTITUTIVA, SONO CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 56 DELLA L. 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TFR E PERTANTO OPTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.00.		
FIRMA		

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Presa visione della nota informativa allegata (vedi allegato A) ed ai sensi degli artt. 11, 20, 22, e 28 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni acconsento:	
- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;	
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre;	
- a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. A) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;	
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici o di archiviazione;	
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), salvo diversa delibera del C.d.A. di Espero.	
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.	
Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo avere ricevuto lo Statuto e la scheda informativa e presa visione delle fonti istitutive:	
a) DICHIARO di aderire al Fondo Espero e mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale;	
b) DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio, l'eventuale contributo aggiuntivo, la trattenuta una tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati a mio carico;	
c) CONFERMO, il mio consenso al trattamento dei dati personali.	
Luogo _____	Data _____ FIRMA

DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE O DATORE DI LAVORO (4)		QUADRO 4
Dati riguardanti l'Amministrazione o il datore di lavoro (caso art 5, comma 2 lett. b) statuto)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Timbro (5) </div>
- Denominazione Amministrazione o Ragione Sociale: _____		
CODICE IDENTIFICATIVO SIMPI (solo per le scuole)		
Codice Fisc. _____	Sede legale _____	
Provincia _____	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____ Tel. _____	
Fax _____	e-mail _____	
Data _____ (5)	_____ (5)	
Il Dirigente / il Funzionario incaricato / il Responsabile		

Io sottoscritto/a:
MODULO DI ADESIONE

Cognome		Nome		QUADRO 1	
sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F nato a _____	Provincia		Stato	il _____	
Codice Fisc. _____	Residente a _____		Provincia	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____	Tel. _____	e-mail _____		
Domiciliato a _____	Provincia	C.A.P.	Via _____	n° _____	
POSIZIONE DI STATO: di ruolo <input type="checkbox"/> fuori ruolo <input type="checkbox"/> tempo determinato non inferiore a 3 mesi <input type="checkbox"/>			QUALIFICA: dirigente scolastico <input type="checkbox"/> docente educatore <input type="checkbox"/> insegnante religione <input type="checkbox"/> ATA <input type="checkbox"/>		
retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di _____ con ruolo di spesa fissa n. _____					
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:					
Data primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione _____		Data inizio attuale rapporto di lavoro _____		Data termine attuale rapporto di lavoro _____	
<input type="checkbox"/> Iscritto/a al 28.4.1993 ad una forma pensionistica (ex d.l.g.s. 124/93) già istituita al 15.11. 92 e che da questa si trasferisca al Fondo Espero.					
Già aderente ad altro Fondo Pensione Complementare: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO nome Fondo _____					

Contribuzione a carico del lavoratore (1)		QUADRO 2 A
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01 , o assunto/a dopo il 2001 se insegnante di religione in regime di TFS (qualora si rientri in tale ipotesi occorre prendere visione e sottoscrivere il quadro 3 , denominato OPZIONE PER IL TFR).		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
<input type="checkbox"/> Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00 e in regime di TFR.		QUADRO 2 B
<input type="checkbox"/> Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi. (2)		
<input type="checkbox"/> Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 - lett. b) dello Statuto. (3)		
Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):		
Contributo aggiuntivo facoltativo <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 3% <input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 7% <input type="checkbox"/> 8% <input type="checkbox"/> 9% <input type="checkbox"/> 10%		
- Sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.		
Contribuzione a carico del datore di lavoro - La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% degli stessi elementi retributivi.		QUADRO 2 C
Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente è inoltre previsto, per chi si associa entro il 31 dicembre 2005, un contributo aggiuntivo una tantum dell'1%, mentre per chi si associa dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. I contributi aggiuntivi spettano per una durata di soli 12 mesi.		

OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (vedi allegato B)		QUADRO 3
Io sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____		
- RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA FONTE ISTITUTIVA, SONO CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 56 DELLA L. 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TFR E PERTANTO OPTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.00.		
FIRMA		

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Presa visione della nota informativa allegata (vedi allegato A) ed ai sensi degli artt. 11, 20, 22, e 28 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni acconsento:	
- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;	
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre;	
- a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. A) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;	
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici o di archiviazione;	
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), salvo diversa delibera del C.d.A. di Espero.	
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.	
Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo avere ricevuto lo Statuto e la scheda informativa e presa visione delle fonti istitutive:	
a) DICHIARO di aderire al Fondo Espero e mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale;	
b) DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio, l'eventuale contributo aggiuntivo, la trattenuta una tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati a mio carico;	
c) CONFERMO, il mio consenso al trattamento dei dati personali.	
Luogo _____	Data _____ FIRMA

DA COMPILARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE O DATORE DI LAVORO (4)		QUADRO 4
Dati riguardanti l'Amministrazione o il datore di lavoro (caso art 5, comma 2 lett. b) statuto)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Timbro (5) </div>
- Denominazione Amministrazione o Ragione Sociale: _____		
CODICE IDENTIFICATIVO SIMPI (solo per le scuole)		
Codice Fisc. _____	Sede legale _____	
Provincia _____	C.A.P. _____	
Via _____	n° _____ Tel. _____	
Fax _____	e-mail _____	
Data _____ (5)	_____ (5)	
Il Dirigente / il Funzionario incaricato / il Responsabile		

CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

Per il lavoratore

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile e firmare negli spazi indicati:

- Dati anagrafici, Posizione di stato, Qualifica: è fondamentale fornire correttamente tutti i dati richiesti (Quadro 1);
- Informazioni aggiuntive: inserire correttamente le informazioni richieste, con particolare attenzione alla data di inizio dell'attuale rapporto di lavoro e alla data di primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione. La data termine attuale rapporto di lavoro va compilata obbligatoriamente per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (Quadro 1);
- Opzione dal TFS al TFR: compilare e firmare il Quadro 3 se assunto con contratto a tempo indeterminato prima dell'1 gennaio 2001;
- Consenso al trattamento dei dati personali: il lavoratore è tenuto a leggere l'informativa allegata al modulo di adesione prima di apporre la propria firma.

Per l'amministrazione

- Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile, firmare nello spazio indicato ed inserire timbro e data;
- Verificare l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore;

Inviare una copia al Fondo, una copia all'INPDAP provinciale ed una copia alla DPSV (se il lavoratore è retribuito dal MEF); trattenere una copia agli atti e consegnarne una al lavoratore.

NOTE

- (1) Coloro che compilano il **QUADRO 2 A** non devono compilare il **QUADRO 2 B** e viceversa.
- (2) Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione del modulo di adesione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto di lavoro.
- (3) **Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 - lett. b) dello Statuto. (dipendente delle Organizzazioni sindacali** firmatarie dell' accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni). Per tali lavoratori l'accantonamento del TFR non è contabilizzato dall' INPDAP ma dovrà essere versato da questi enti mensilmente al Fondo.
- (4) Come chiarito dal Ministero dell'Istruzione con circolare n. 58 del 21 luglio 2004, competente a ricevere la domanda e ad attestare l'appartenenza al comparto scuola dell'interessato, mediante la compilazione e la sottoscrizione della parte del modulo riservata all'amministrazione/datore di lavoro, è la scuola ovvero l'amministrazione statale centrale o periferica o l'ente pubblico presso il quale l'interessato presta servizio all'atto dell'adesione ad ESPERO. Per il personale in servizio presso le Organizzazioni Sindacali di cui alla precedente nota 3, competente è la stessa Organizzazione Sindacale datrice di lavoro.
- (5) L'apposizione di data, firma e timbro da parte del datore di lavoro (scuola, amministrazione o organizzazione sindacale di servizio dell'interessato) è requisito indispensabile per la validità dell'associazione e costituisce obbligo d'ufficio. L'invio del modulo di adesione da parte del datore di lavoro ai soggetti competenti a riceverlo deve essere il più possibile tempestivo per evitare danni economici all'interessato.

ALLEGATO A

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di ESPERO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA SCUOLA (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Fondo della finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali INPDAP, Compagnie di Assicurazioni, Banche, SIM, Società di gestione dati ecc.).

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio); b) strettamente necessario all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3. lettere a), b) può comportare il non accoglimento della domanda di adesione per l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;
- b) nel caso di cui al punto 3. lettera c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, agli organismi associativi del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, all'INPDAP. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

b) I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di servizi di archiviazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1. lettera a), verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la ratificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è ESPERO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA SCUOLA.

I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo di via Carcani, 61 – 00153 - Roma.

ALLEGATO B

QUOTE FIGURATIVE (TFR e 1,5% aggiuntivo per gli optanti)

La misura della quota di TFR destinata al Fondo è differenziata in funzione della data di assunzione:

- per i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato dopo il 31.12.00 (ovvero con contratti a termine in corso o successivi al 30.05.00) viene destinato il 100% dell'accantonamento TFR maturato anno per anno (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo);
- per i lavoratori con contratti a tempo indeterminato assunti prima del 1.01.01, e che esercitano l'opzione, in fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per questi lavoratori è stato previsto un'ulteriore quota accantonamento pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altre parole non grava né sugli uni né sugli altri ma è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità di seguito precisate. Sia le quote di TFR sia la quota aggiuntiva dell'1,5% su base TFS destinate a previdenza complementare non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

SCHEDA INFORMATIVA

per i potenziali aderenti al Fondo pensione

ESPERO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Scuola, di seguito indicato come "ESPERO" o "Fondo" è stato autorizzato all'esercizio dell'attività in data 12/05/2004 ed iscritto all'albo dei fondi pensione al n. 145.

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione.

L'organo di Amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente scheda.

L'adesione a ESPERO deve essere preceduta dalla consegna della presente scheda e dello Statuto del Fondo e dalla presa visione delle fonti istitutive.

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

a) Fonti Istitutive

Le fonti istitutive di ESPERO sono:

- l'accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n.201 del 27 agosto 1999), stipulato tra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) e le Confederazioni Sindacali;

- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 26 maggio 1999 (supplemento ordinario 133 alla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1999);

- l'accordo nazionale del 14 marzo 2001 stipulato dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) e dalle confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CIDA e dalle organizzazioni sindacali CGIL-scuola, CISL-scuola UIL-scuola, SNALS, ANP e GILDA-UNAMS, di seguito indicato come "accordo istitutivo".

b) Data di costituzione

ESPERO è stato costituito in data 17 novembre 2003 con atto a rogito del notaio Misurale di Roma (repertorio n.159748 - rogito n. 46629, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 2 dicembre 2003), in conformità delle previsioni del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

c) Area dei destinatari

Possono aderire al Fondo i dipendenti statali della scuola, cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi.

I dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale, a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che li riguarda.

Possono infine aderire a ESPERO anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l'adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

In merito ai destinatari di ESPERO dipendenti da pubbliche amministrazioni è possibile distinguere tra:

- Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assunti dopo il 31.12.2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000.

Hanno diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), secondo quanto previsto dal Dpcm 20.12.99, e successive modifiche. Se aderiscono al fondo, l'intera quota di TFR (pari al 6,91% della retribuzione di riferimento) viene destinata alla previdenza complementare.

- Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assunti prima del 01.01.2001.

Rientrano nel regime dei trattamenti di fine servizio (indennità e/o di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) e, per aderire al fondo, devono esercitare l'opzione per il trattamento di fine rapporto.

L'opzione per il TFR

L'opzione per la trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR è stata prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/97 al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare. L'accordo tra Aran e sindacati del 29.07.99, ed il Dpcm del 20.12.99, e successive modifiche, hanno dettato regole per disciplinare il passaggio al TFR che si possono così sintetizzare:

I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in regime di TFS, possono aderire ad un fondo se optano per la trasformazione in TFR del precedente trattamento di fine servizio. L'opzione è esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione (che contiene apposito riquadro) ed è pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto alla adesione stessa. In altre parole, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR. In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è definita dalla contrattazione in misura non superiore al 2%. Per i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP, è prevista una ulteriore quota pari all'1,5% della base contributiva ai fini del TFS.

Va infine ricordato che il termine per l'esercizio della opzione per l'iscrizione ai fondi pensione, fissato inizialmente al 31.12.2001, dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Quadro Nazionale del 29.07.99, è stato differito al 31.12.05 salvo successive proroghe che potranno essere disposte dalla contrattazione collettiva.

d) Natura giuridica

ESPERO è stato costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi della normativa vigente in materia. La personalità giuridica del Fondo è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con provvedimento del 22 giugno 2004.

e) Scopo del Fondo

Scopo esclusivo di ESPERO è realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

f) Regime del Fondo

ESPERO non ha scopo di lucro e opera in regime di contribuzione definita, secondo il sistema finanziario di gestione a capitalizzazione individuale.

g) Organi sociali

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori contabili.

Gli organi collegiali sono paritetici. Tutti gli organi sono elettivi.

- L'Assemblea è costituita da 60 delegati dei quali 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e 30 designati dalle amministrazioni, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

- L'organo di amministrazione, di ESPERO, i cui componenti sono eletti dall'assemblea, è il Consiglio di Amministrazione, formato da 18 componenti individuati nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica tra l'amministrazione e i lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla

componente che non ha espresso il Presidente.

- L'organo di controllo di ESPERO è il Collegio dei Revisori Contabili, costituito da 4 revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori. Il Collegio dei Revisori Contabili nominato in sede di Atto Costitutivo è composto da due membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

2. PRESTAZIONI

a) Criteri di determinazione delle prestazioni

ESPERO eroga prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali. Le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono liquidate sulla base dei montanti rispettivamente costituiti, il primo dai contributi versati al fondo e dai loro rendimenti e, il secondo, dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS), contabilizzati e rivalutati presso l'INPDAP. L'INPDAP provvede a contabilizzare ed a rivalutare gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme figurative al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. Quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati secondo i criteri prima esposti. Non può altresì procedersi al conferimento del montante maturato nei casi di mobilità obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o di distacco, non sussistendo in tali fattispecie risoluzione del rapporto di lavoro.

Va precisato che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra Amministrazione iscritta all'INPDAP, l'Istituto previdenziale potrà procedere al conferimento del montante al fondo solo a condizione che tra il primo ed il secondo servizio ci sia soluzione di continuità ai fini dell'iscrizione all'Istituto stesso.

b) Prestazioni e criteri di accesso

ESPERO riconosce all'iscritto:

- pensioni complementari di vecchiaia, al raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;
- pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ESPERO, tale periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore abbia maturato presso altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da ESPERO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche erogate dal ESPERO stesso.

Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

c) Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di morte del lavoratore iscritto ad ESPERO prima del pensionamento, la sua posizione individuale è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

d) Erogazione della prestazione pensionistica

Le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità saranno erogate dal Fondo agli iscritti che ne abbiano maturato il diritto mediante convenzioni con uno o più enti previdenziali ovvero imprese di assicurazione, autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa legata alla durata della vita umana.

e) Prestazioni in forma di capitale

Il lavoratore iscritto ad ESPERO all'atto della presentazione della richiesta di liquidazione della pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore dell'iscritto risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Per i lavoratori associati che provengano da altre forme pensionistiche complementari ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, è possibile optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

f) Anticipazione

Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:
- per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalle competenti strutture pubbliche;
- per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa prevista dall'art. 1 - comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua. Nelle ipotesi di anticipazione di cui sopra l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anzidetta anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. Poiché il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa.

2.1 POSIZIONE INDIVIDUALE

A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, per l'accredito dei contributi complessivamente versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e di quelli accreditati figurativamente e contabilizzati dall'INPDAP a favore del lavoratore associato - al netto della quota associativa e della quota di iscrizione "una tantum" - e dei rispettivi rendimenti ottenuti. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dallo statuto.

3. TRASFERIMENTO E RISCATTO

3.1 Modalità e termini per il trasferimento della posizione individuale

a) trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione ad ESPERO.

Il lavoratore iscritto ad ESPERO nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione individuale e la mantiene anche in assenza di contribuzione. Egli potrà esercitare, a domanda, l'opzione per trasferire la propria posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 124/93. Il fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

b) trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione.

Il lavoratore iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a ESPERO, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale, ma non prima che abbia maturato almeno cinque anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita (che decorrono dalla autorizzazione all'esercizio) del Fondo stesso e successivamente a tale termine non prima di 3 anni. Le richieste di trasferimento possono essere presentate entro il mese di marzo o entro quello di settembre di ciascun anno. La relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio di quello successivo.

3.2 RISCATTO

Il lavoratore iscritto ad ESPERO nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione. Egli in alternativa al trasferimento potrà, su domanda, riscattare la propria posizione individuale. La liquidazione di quanto ad esso dovuto da ESPERO avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

Poiché il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che conservano la natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell'iscrizione all'INPDAP.

4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI

a) Decorrenza e Misura della contribuzione obbligatoria

La contribuzione al fondo è stabilita nell'art. 11 dell'accordo istitutivo del fondo e comprende

quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo. La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata ad ESPERO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

Il quadro dei contributi e degli accantonamenti per i dipendenti pubblici iscritti al fondo è il seguente:

Dipendenti assunti dopo il 31.12.00 (o con contratti a tempo determinato in corso o successivi al 30.05.00).

Contribuzione a carico del datore di lavoro

La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.

In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.

Contribuzione a carico del lavoratore

La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraindicati. Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione (doppio della quota di TFR affluita al fondo).

La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1 gennaio successivo.

TFR

La misura della quota di TFR destinata al Fondo è il 100% dell'accantonamento TFR maturato anno per anno (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo).

Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello statuto, il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi, potrà iscriversi purché la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di lavoro. La contribuzione e gli accantonamenti figurativi decorrono dalla data di inizio del contratto di lavoro.

Dipendenti assunti prima del 1.01.2001 (optanti)

Contribuzione a carico del datore di lavoro

La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.

In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.

Contribuzione a carico del lavoratore

La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraindicati. Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione (doppio della quota di TFR affluita al fondo).

La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1 gennaio successivo.

TFR e 1,5% aggiuntivo

In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per questi lavoratori è stato previsto un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altre parole non grava né sugli uni né sugli altri ma è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità di seguito precisate.

Sia le quote di TFR sia la quota aggiuntiva dell'1,5% su base TFS destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

b) Cause di cessazione dei contributi a carico del lavoratore

La risoluzione del rapporto di lavoro comporta sempre la cessazione della contribuzione da parte del lavoratore.

c) Sospensione della contribuzione per sospensione del rapporto di lavoro

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'INPDAP. Il lavoratore, dandone comunicazione scritta al Fondo e alla propria amministrazione, ha facoltà, nei casi di malattia (per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione), infortunio, nonché per quelli di astensione obbligatoria o facoltativa, retribuita, per maternità, di chiedere la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a proprio carico, pur rimanendo iscritto ad ESPERO. Tale sospensione, troverà applicazione entro i tre mesi successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione deve permanere per almeno 3 mesi: in detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPDAP.

d) Sospensione volontaria della contribuzione a carico del lavoratore

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto ha facoltà di sospendere unilateralmente la propria contribuzione, pur rimanendo iscritto ad ESPERO. In tal caso deve farne richiesta scritta presentando domanda all'istituto scolastico o amministrazione, che la trasmetterà entro il 30 novembre di ciascun anno al Fondo: è necessario che la richiesta venga presentata al datore di lavoro non oltre i due mesi precedenti rispetto a tale data. La sospensione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo dallo stesso termine ha effetto la sospensione della contribuzione a carico dell'istituto scolastico o amministrazione.

Le medesime modalità devono essere seguite per la riattivazione della contribuzione.

Il lavoratore non ha diritto a chiedere la sospensione della contribuzione durante i primi 5 anni di iscrizione ad ESPERO e può comunque richiederla una sola volta nel corso del suo rapporto con ESPERO.

e) Cause di cessazione dei contributi a carico del datore di lavoro

La contribuzione al Fondo cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dall'articolo 29 dello statuto, secondo le modalità ivi stabilite.

f) Oneri connessi all'adesione

All'atto dell'adesione ad ESPERO il lavoratore versa al Fondo una quota di iscrizione dell'importo che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

g) Altri oneri a carico dell'iscritto

Ogni anno l'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione definisce una quota di contributi "associativa".

5. REGIME FISCALE

a) Contribuzioni

I contributi annui complessivamente versati al Fondo, sia dai lavoratori assunti dopo il 31.12.00, che da quelli che in servizio al 31.12.00 aderendo ad ESPERO hanno optato per il TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre euro 5.164,57.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia versati dal lavoratore che dal datore di lavoro che i premi versati a tutte le forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali) con la sola eccezione delle quote di TFR.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal

reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori che ai sensi della vigente normativa possono definirsi come "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un Fondo Pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR. Al riguardo si ricorda che la posizione di vecchio iscritto viene conservata anche dal soggetto vecchio iscritto, che trasferisca la propria posizione individuale ad ESPERO a condizione che non abbia riscattato la propria posizione previdenziale.

b) Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

c) Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e la dove presenti, dei contributi volontari aggiuntivi eccedenti i summenzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (pari a 5.164,57€).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);

- il riscatto avviene a seguito di pensionamento, o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.

d) Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti.

6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO

Il Fondo ESPERO sostiene, per il suo funzionamento, spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- personale, sede e beni strumentali;
- attività degli organi statutari;
- gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- consulenze;
- attività promozionali;
- spese legali.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa ESPERO provvede in via prioritaria utilizzando le seguenti risorse:

- quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
- quote di iscrizione una tantum versate all'atto della adesione, pari a 2,58 euro;
- quote associative, nell'ammontare determinato annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi;
- somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;
- ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale, di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Gli oneri per l'investimento delle risorse finanziarie, compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

Si precisa che le indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti saranno indicate nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

a) Criteri per la gestione delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo saranno integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i gestori abilitati nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo i seguenti criteri:

- deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dalla normativa vigente, deve rimanere a tutti gli effetti separato e autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore stesso;
- definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, tale processo trova applicazione per ciascuna di esse;
- adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gestori;
- irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo.

Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto idonea a fornire un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori iscritti ad ESPERO. Successivamente il Consiglio di amministrazione potrà adottare multicomparto, cioè un assetto che preveda più linee di investimento con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento, in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori iscritti. Al momento dell'eventuale passaggio dalla gestione monocomparto a quella multicomparto agli iscritti sarà fornita adeguata informazione al fine di consentire loro la scelta della linea di investimento tra quelle adottate dal ESPERO.

I soggetti gestori e la banca depositaria devono ancora essere individuati.

b) Rischi generali connessi con la partecipazione al Fondo

Il livello di rischio è omogeneo per tutti gli associati; successivamente al primo esercizio, se sarà scelta la gestione multicomparto, il livello di rischio sarà diverso per i vari comparti del Fondo. In nessun caso l'associato ha la garanzia di ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non esistono dei pari garanzie sul ripetersi in futuro delle performance realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento.

8. INFORMAZIONI

In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ESPERO trasmette agli associati, almeno una volta l'anno, una comunicazione periodica contenente informazioni sulla composizione del patrimonio del Fondo, sull'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, oltre che sulla posizione contributiva individuale, con indicazione distinta dei versamenti contributivi a carico dell'associato, del datore di lavoro o relativi al TFR.

Il Fondo fornisce a ciascuna datore di lavoro il riepilogo delle contribuzioni versate dallo stesso.

9. FASE INIZIALE

E' prevista una fase transitoria della durata di 18 mesi, finalizzata al raggiungimento della soglia di 30 mila iscritti. L'autorizzazione decadrà nella ipotesi in cui entro 18 mesi dalla iscrizione all'albo non sia stata raggiunta la base associativa minima.

STATUTO FONDO SCUOLA ESPERO

Titolo I - Costituzione, scopo, durata e sede

Art. 1 Fonti istitutive e forma giuridica

1. In attuazione di quanto previsto

- dall'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;
- dal Ccnl 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001 pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;
- nonché dall'Accordo istitutivo stipulato dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come "Agenzia", con Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cida e Cgil SNS, Cisl scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;

è costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola - Fondo Scuola Espero - per i dipendenti ai quali si applica il ccnl del 26.05.1999, di seguito denominato Fondo. Il CCNL e l'accordo istitutivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, rappresentano le fonti istitutive del Fondo.

2. Il Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del Decreto legislativo 21 Aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Decreto, è costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dal Decreto medesimo.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente statuto, dal regolamento elettorale, redatti ed emanati dalle Parti istitutive, e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conformità al successivo art.15. Per Parti istitutive si intendono le singole Organizzazioni Sindacali e l'Agenzia firmatarie dell'Accordo di cui al precedente comma 1.

Art. 2 Scopo del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale.

2. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di correttezza mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.

3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma.

Art. 3 Durata del Fondo

1. La durata legale del Fondo è fissata a tempo indeterminato, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente statuto.

Art. 4 Sede

1. Il Fondo ha sede in Roma, via Carcani n. 61.

Titolo II - Requisiti di partecipazione ed adesione

Art. 5 Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto assunti con:

- contratto a tempo indeterminato
- contratto part-time a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi; in tal caso si applica l'art. 29 e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.

2. Sono altresì destinatari del Fondo:

- i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini:
- personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie;

- personale di Enti o Istituti per la formazione professionale;

a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del fondo pensione Espero costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;

b. i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell' accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

Art. 6 Associati

1. Sono associati al Fondo:

- i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 5, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
- l'amministrazione dell'Istruzione, Università e Ricerca e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 7 Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo, contenente l'impegno ai versamenti contributivi previsti dall'Accordo istitutivo di cui all'art. 1 o dagli accordi o altre disposizioni di cui dall'art. 5, comma 2, del presente statuto e con la quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

2. I lavoratori in possesso dei requisiti potranno associarsi al Fondo con un atto individuale e volontario attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

3. Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c, potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto. In tal caso la contribuzione e gli accantonamenti figurativi sono dovuti ed attribuiti con riferimento all'intero periodo di servizio prestato.

4. A seguito della accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al fondo anche l'amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e l'amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto.

5. L'adesione è preceduta dalla consegna dello statuto e della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, predisposta secondo lo schema della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

6. All'atto della adesione il singolo lavoratore verserà una quota di iscrizione "una tantum" per il tramite del sostituto di imposta nella somma prevista dal C.d.A..

7. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

8. Per coloro che trasferiscono la propria posizione presso il Fondo la domanda di associazione deve essere corredata della documentazione, stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Titolo III - Organi associativi

Art. 8 Organi associativi

1. Sono organi del Fondo:
 - a. Assemblea dei Delegati;
 - b. Consiglio di Amministrazione;
 - c. Presidente e Vice Presidente;
 - d. Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 9 Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
3. Ogni Componente ha diritto a un voto in Assemblea.
4. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista alla quale appartiene il delegato cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Il sostituto resta in carica fino al termine del mandato.
5. I rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro dell'Istruzione che provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito con nota del Ministro dell'Istruzione che vi provvederà nel termine più sollecito possibile.

Art. 10 Assemblea dei Delegati: attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposti in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni della COVIP;
 - b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14;
 - c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - d. elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;
 - e. determina il compenso dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f. esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto e dell'art. 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi dell'art.22 del presente statuto e dell'articolo 2407 del codice civile;
 - g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile nonché quelli del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi dell'art.2400 del codice civile;
 - h. determina la quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - i. delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta della società di revisione contabile;
 - j. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - k. delibera sull'attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;
 - b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 44.

Art. 11 Assemblea dei Delegati: Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione

del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telegramma o telefax almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 6 componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 12 Assemblea dei Delegati: Rappresentanza

1. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa rappresentanza datoriale o dei dipendenti cui appartiene.
2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.
4. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori contabili.
5. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

Art. 13 Assemblea dei Delegati: Deliberazioni

1. Quando l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria ai sensi dell'art.10, comma 2 del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art.10, comma 3, lettera a) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
3. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
5. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
6. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 10, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
7. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art.10, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:
 - a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati;
 - b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea designati in rappresentanza delle Amministrazioni ovvero eletti dai lavoratori associati.
3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.
4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla legge, nei limiti ed alle condizioni della normativa vigente pro tempore, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Altresì costituisce presupposto per la partecipazione all'organo di amministrazione l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 e delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile. La perdita di tali requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità ivi previste comportano la decadenza dall'incarico.

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal citato articolo 4, comma 2 lettera a) o b).

Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea, gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e non possono ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo indice le elezioni per la sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, elezioni da svolgersi entro 50 giorni dalla notifica della cessazione.

In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

Se viene contestualmente meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e il Collegio dei Revisori Contabili procede all'attivazione delle modalità per il rinnovo, provvedendo nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. elegge il Presidente, alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni ed i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza;
- b. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- c. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere g) e h) del Decreto e di quanto indicato all'articolo 35 del presente statuto;
- d. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto;
- e. predispone la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e la aggiorna ove ciò sia reso necessario da modifiche apportate alle fonti istitutive o allo statuto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- f. definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- g. decide i criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;
- h. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- i. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- j. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
- k. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
- l. individua le compagnie di assicurazione e/o gli Enti Previdenziali cui affidare

la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;

m. propone all'assemblea l'istituzione del trattamento per il caso di invalidità permanente e premorienza;

n. individua le compagnie di assicurazione cui affidare l'erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza;

o. vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente statuto;

p. propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto;

q. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neo eletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, nei limiti e secondo i poteri previsti al riguardo dal regolamento elettorale;

r. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

s. nomina il Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

t. apporta allo statuto le opportune modifiche in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

u. propone all'Assemblea le modifiche dello statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;

v. predispone le norme operative relative alle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;

w. individua la società di revisione per la certificazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

x. verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente statuto e delibera su eventuali ricorsi degli associati;

y. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;

z. segnala alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto;

aa. valuta l'esigenza di un regolamento applicativo del presente statuto e eventualmente predispone il testo sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

bb. definisce con l'INPDAP le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili per la gestione del Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 35, comma 2;

cc. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al fondo a carico del lavoratore.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data della riunione.

3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

5. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Art. 17 Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del Presidente.

2. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) k) l) p) t) u) v) y), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
3. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere g) h) i) j), sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 18 Consiglio di Amministrazione: responsabilità

1. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Consiglieri. Si applicano le norme di cui all'articolo 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi.
2. In ogni caso i Consiglieri sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. Nei confronti dei Consiglieri e del Dirigente Responsabile del Fondo si applicano, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto gli articoli, 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

Art. 19 Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitigli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
3. Il Presidente in particolare:
 - a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c. tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con le Parti istitutive;
 - d. effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di conflitti di interesse, come previsto dal successivo articolo 42 ed in materia di andamento della gestione;
 - e. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
 - f. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
 - g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità all'articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto e alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
 - h. riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - i. svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 20 Il Collegio dei Revisori Contabili: composizione

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori. Il Collegio dei Revisori Contabili nominato in sede di Atto Costitutivo è composto da due membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e

uno in rappresentanza dei lavoratori.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Revisori della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori Contabili persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni. Costituisce, altresì, presupposto per l'elezione a Revisore Contabile l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 e delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità comportano la decadenza dall'incarico. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. I Revisori Contabili assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
6. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili restano in carica quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio dei Revisori Contabili, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui al comma 2. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno.

Art. 21 Il Collegio dei Revisori Contabili: attribuzioni

1. Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto.
3. I Revisori Contabili hanno l'obbligo di riferire immediatamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare alla stessa Commissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo; in quest'ultimo caso dovranno essere trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione i verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state riscontrate tali irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso.
4. E' facoltà dei Revisori Contabili procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo ed inoltre effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività del Fondo.
6. Ai fini dello svolgimento della sua attività il Collegio dei Revisori Contabili ha il potere di acquisire in qualsiasi momento dati dalla banca depositaria del Fondo.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori Contabili: responsabilità

1. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Titolo IV - Disciplina della contribuzione

Art. 23 La contribuzione

1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure stabilite nell'accordo istitutivo del fondo e successive modificazioni e con le modalità e i termini indicati nei comma seguenti.
 2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
 3. Il Lavoratore Associato ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.
 4. Le amministrazioni che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 90 giorni rispetto al termine previsto, sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.
 5. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le amministrazioni sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne:
 - a. la contribuzione non versata;
 - b. una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
 - c. gli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
- Il Consiglio di amministrazione può prevedere la temporanea sospensione o la graduale applicazione dell'obbligo di versare le somme di cui alle lettere b) e c).

Art. 24 Sospensione della contribuzione per sospensione del rapporto di lavoro

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'Inpdap. Gli istituti scolastici e le amministrazioni ne danno comunicazione al Fondo e all'Inpdap entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento.
2. La contribuzione a carico dell'amministrazione e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Negli stessi casi il lavoratore ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, dandone formale comunicazione al Fondo e, ove del caso, agli enti interessati. Tale sospensione troverà applicazione entro i tre mesi successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione deve permanere per almeno 3 mesi. In detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

Art. 25 Regime delle spese

1. All'atto della adesione il lavoratore associato deve versare una quota, una tantum, di iscrizione al Fondo, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella scheda informativa.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a. delle quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
 - b. della quota di iscrizione;
 - c. di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d. degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardo ed

omesso versamento dei contributi;

e. delle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;

f. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divengatitolare a qualsiasi titolo.

4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

Titolo V - Prestazioni ed anticipazioni

Art. 26 Prestazioni

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
 - a. pensione complementare di vecchiaia;
 - b. pensione complementare di anzianità.
 2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
 3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
- In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a 5 anni.
4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
 5. Il Lavoratore Associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
 6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.
 7. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.
 8. Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti dell'articolo 18 del Decreto possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.
 9. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto.

Art. 27 Anticipazioni

1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del Decreto. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del Decreto, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

Titolo VI Vicende del rapporto associativo

Art. 28 Sospensione volontaria della contribuzione

1. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'istituto scolastico o amministrazione non oltre i due mesi precedenti il 30 novembre di ciascun anno, data entro la quale il datore di lavoro la trasmetterà al Fondo. Gli effetti della sospensione decorrono dal 1° Gennaio successivo. Dalla medesima data è contestualmente sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro.
2. Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.
3. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dall'articolo 26 del presente statuto.

Art. 29 Riscatti, trasferimenti e altre opzioni

1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 26 del presente statuto, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.
2. Il Lavoratore Associato dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:
 - a. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
 - b. trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 bis, del Decreto. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 30 Trasferimento da altri fondi pensione

1. Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del presente statuto, presenti domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.
2. Le modalità con cui la posizione viene accolta sono definite con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 Cessazione dell'obbligo contributivo

1. La contribuzione al Fondo cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dall'articolo 29 del presente statuto, secondo le modalità ivi stabilite.

Titolo VII - Composizione del patrimonio e sistema di Contabilità

Art. 32 Nozione di patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:
 - a. dai contributi determinati dalle fonti istitutive;
 - b. dalle quote di iscrizione;
 - c. dalle somme versate dalle amministrazioni per il caso di ritardo od omesso versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del presente statuto;
 - d. dalle somme derivanti dal trasferimento al Fondo di posizioni individuali maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
 - e. da interessi, frutti, dividendi, e qualsiasi altro provento derivante dall'impiego dei contributi di cui sopra;
 - f. dalle somme derivanti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei Lavoratori Associati deceduti in assenza di beneficiari, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del presente statuto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - g. dalle quote una tantum versate dalle amministrazioni e finalizzate alla copertura delle spese di avvio e promozione del fondo;
 - h. da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Art. 33 Posizioni individuali

1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, per l'accredito dei contributi complessivamente versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e di quelli accreditati figurativamente e contabilizzati dall'INPDAP a favore del lavoratore associato - al netto della quota associativa e della quota di iscrizione "una tantum" così come definite al precedente articolo 25 - e dei rispettivi rendimenti ottenuti. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 34 Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio

1. Il valore e la redditività del patrimonio del Fondo, in relazione alle linee di investimento, sono determinati secondo i criteri indicati dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto.
2. La tenuta dei Conti Individuali avviene mediante ricorso alla tecnica della contabilizzazione per quote, secondo quanto sarà previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio nella forma e nei termini previsti dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 35 Rendicontazione agli associati

1. Il rapporto fra il Fondo ed i propri associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario, entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo termine dei risultati conseguiti.
2. Ciascun Lavoratore Associato riceve annualmente dal Fondo, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere c), f) e dd), un prospetto individuale, contenente informazioni dettagliate sull'impiego delle risorse, in conformità con quanto previsto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del Decreto.
3. Il sostituto d'imposta provvederà a consegnare annualmente ai Lavoratori Associati la comunicazione in ordine all'entità delle trattenute effettuate, dei contributi a carico dell'amministrazione e della quota di TFR destinata al Fondo.

4. Ciascun Pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale, contenente informazioni dettagliate sull'ammontare della pensione complementare corrisposta nel corso dell'anno.

Titolo VIII - Modalità di gestione

Art. 36 La gestione del patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo viene gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto.

2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III del presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle istruzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dei seguenti criteri:

- a. deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall'articolo 6, comma 4 ter, del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
- b. definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;
- c. adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gestori;
- d. irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo;

Art. 37 Assetto del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di definire un assetto nella gestione del patrimonio finalizzato a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero un assetto che preveda più linee di investimento con differenti profili di rischio, determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso, in funzione delle diverse esigenze dei Lavoratori Associati (gestione pluricomparto).

2. Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto.

3. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

4. Il Lavoratore Associato verrà tempestivamente ed adeguatamente informato sulla delibera di adozione della gestione pluricomparto e potrà aderire ad una delle linee di investimento adottate secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 Criteri di selezione dei soggetti gestori

1. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo avviene previa richiesta di offerte contrattuali da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggior diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori; le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- a. contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio di cui all'art.6, comma 4-quinquies del Decreto e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
- b. prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del Fondo all'atto della

comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c. prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare un'accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate dalle informazioni circa la trasparente esplicitazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, con particolare riferimento alle commissioni di gestione e, ove previste, di negoziazione, al costo specifico delle garanzie finanziarie o assicurative prestate e alle modalità di determinazione e valutazione dei risultati.

2. Il Consiglio di Amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Tale comparazione avviene attraverso la classificazione delle offerte in base a rigorosi criteri di valutazione, ponderati alla luce del profilo di rischio prescelto. Fra tali criteri sono necessariamente inclusi i seguenti:

- a. fattori di solidità patrimoniale;
- b. volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- c. risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione.

Art. 39 Banca depositaria

1. Le risorse del Fondo affidate in gestione, ai sensi dell'articolo 6 bis del Decreto, sono depositate presso una banca che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 58/98.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori Contabili del Fondo ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

3. La banca depositaria opera in conformità al Regolamento della banca d'Italia.

4. La banca depositaria è scelta dal Consiglio d'Amministrazione, previa richiesta di offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengano ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Le offerte vanno richieste a banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

- a. patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
 - b. volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa.
5. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un'altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Art. 40 Gestione amministrativa

1. Il Fondo può affidare la gestione dell'attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad un soggetto terzo sulla base di apposita convenzione. Per attività di carattere amministrativo s'intendono quelle non rientranti né nel novero dei compiti da attribuirsi alla banca depositaria né nel novero dei compiti da attribuirsi ai gestori del patrimonio.

2. Qualora la gestione amministrativa sia affidata a terzi ai sensi del comma precedente, il contenuto dell'attività amministrativa è definito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito nelle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

Le offerte vanno richieste, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo

prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

3. Nell'ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici relativi agli associati medesimi.

Art. 41 Gestione delle prestazioni pensionistiche

1. Per gestione delle prestazioni pensionistiche del Fondo si intende l'assunzione dell'impegno a corrispondere ai lavoratori associati le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata.

2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula convenzioni con uno o più Enti previdenziali e/o con le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 Marzo 1995 n.174 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzate allo svolgimento dell'attività di assicurazione legata alla durata della vita umana di cui al Ramo I del punto A della tabella compresa nell'allegato I al medesimo decreto.

3. Le convenzioni devono indicare i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche sulla base di principi di uniformità. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei Pensionati.

4. L'identificazione delle imprese di assicurazione e/o degli Enti previdenziali preposti alla gestione delle prestazioni pensionistiche avviene, attraverso offerte contrattuali da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani specializzati e/o a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte utilizzando le medesime basi tecnico-attuariali in modo da consentire un'agevole percezione dell'ammontare dei costi relativi al servizio di erogazione delle rendite.

Art. 42 Conflitto di interessi

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili vigilano sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro tempore.

2. Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.

3. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, del Decreto nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.

4. Il Presidente del Fondo ha l'obbligo di informare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui ai commi precedenti e deve comunicare la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.

Art. 43 Modifiche allo statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea del Fondo e sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati.

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 44 Procedure da osservare per lo scioglimento, la liquidazione o la confluenza

1. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che

rendano impossibile il perseguimento dello scopo sociale o il funzionamento del Fondo, ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l'economicità della gestione qualora l'assemblea stessa non abbia deliberato la confluenza in altro fondo pensione.

2. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio.

3. L'Assemblea delibera lo scioglimento del Fondo, stabilendo i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori, determinandone i poteri, per gli adempimenti di legge.

4. In ogni caso i liquidatori provvedono all'attribuzione della contraenza delle polizze di rendita vitalizia in essere direttamente ai percettori di prestazioni pensionistiche complementari.

5. I Lavoratori Associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire il proprio Conto Individuale presso altro fondo pensione ovvero di riscattarlo ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

6. L'Assemblea può anche deliberare la confluenza in altro fondo pensioni sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilendo le modalità e il termine per l'attuazione della deliberazione e per la verifica dei risultati raggiunti.

Art. 45 Disposizioni integrative e complementari

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



IL TUO FUTURO PREVIDENZIALE: MEGLIO SOFFERMARSI ORA.

Non è mai troppo presto per soffermarsi e pensare al futuro: con **Espero**, il Fondo Pensione creato per i dipendenti della Scuola, puoi dare un elemento di garanzia e certezza al tuo futuro.

Espero è una risposta completa, in sintonia con i **previdenziati** strumenti del sistema previdenziale italiano. Ti permette di costruire nel tempo una **pensione aggiuntiva**, fruisci di vantaggi fiscali e ricevi un contributo dello Stato.

Prima il lavoro, poi gratifica il tuo impegno.

Grazie ad un maggiore contributo dello Stato nei primi due anni di operatività del Fondo.

Per avere maggiori informazioni vai su www.fondoespero.it, scrivi una email a info.aderenti@fondoespero.it, telefona al numero **800 800 270** (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00).

Per le adesioni rivolgiti alla tua scuola oppure alle sedi delle Organizzazioni Sindacali (FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, SPALSA-Cerfue, GILDA-UNAMS, ANP-COA).

ESPERO: IL TUO FUTURO PARTE DA QUI

© 2008 - 800 800 270



Fondo Scuola A. ESPERO
Sede: Roma - Via M. Carcani, 61
Tel. 06/5849 5090 - Fax 06/5849 5094
e-mail: info.aderenti@fondoespero.it
www.fondoespero.it

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Via M. Carcani, 61 – 00153 Roma RM – Tel. 06/5849 5090 - Fax 06 5849 5094

e-mail: info.aderenti@fondoespero.it - sito internet: www.fondoespero.it

Numero informativo: 848 800 270